

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Regolamento della Consulta comunale per i problemi dei giovani

(* Il testo del presente regolamento è coordinato con le modifiche successivamente introdotte con deliberazione della Commissione Straordinaria n.344 del 25 giugno 1993 (modifica articoli 2 e 3).-

_____ - Comune di Misilmeri Regolamento Consulta comunale per i problemi dei giovani

Art.1

E' costituita in Misilmeri la *Consulta comunale per i problemi dei giovani*. La Consulta è un organismo rappresentativo di tutte le organizzazioni giovanili operanti nel territorio comunale che svolgono attività nei settori del turismo, della cultura, dello sport e del tempo libero, dei servizi sociali e di tutto quanto abbia attinenza con i problemi dei giovani.

Art.2

(Testo quale risulta modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.344 del 25 giugno 1993)

La Consulta è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, degli Assessori che sono preposti ai settori di attività compatibili con le finalità della Consulta, da un rappresentante della scuola elementare, da un rappresentante della scuola media e da un esponente in rappresentanza di ciascuna associazione avente finalità di formazione sportiva, culturale, sociale, turistica e ricreativa operante nel territorio comunale, purché abbia le seguenti caratteristiche:

- a) natura privatista;
- b) volontarietà dell'adesione e facoltà di recesso degli associati;
- c) elettività delle cariche sociali;
- d) svolgimento di attività ispirate ai principi costituzionali;
- e) non perseguimento di fini di lucro.

Art.3

(Testo quale risulta modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.344 del 25 giugno 1993)

I rappresentanti di ciascuna associazione, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, sono nominati dalla stessa.-Tutti

i membri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili una sola volta.

Art.4

La Consulta è riunita dal Sindaco, almeno una volta ogni tre mesi o quando è richiesta da particolari esigenze, su proposta motivata di un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni della Consulta si svolgono o in seduta plenaria con l'intervento della totalità dei suoi componenti, quando si tratta di esaminare problemi aventi carattere generale o di approvare il programma di attività in favore di tutta la comunità giovanile, o attraverso riunioni di settore per consentire l'esame più approfondito di problemi specifici riguardanti ciascun settore di attività.

I settori di attività attraverso cui si esplica l'intervento della Consulta sono:

- a) Turismo ed attività culturali;
- b) Sport e tempo libero;
- c) Servizi sociali - Solidarietà - Formazione - Lavoro.

Le riunioni sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato o in mancanza dal componente più anziano per età.

Art.5

La Consulta formula proposte all'Amministrazione comunale per:

- a) L'elaborazione di programmi nei vari settori in cui si esplica la sua attività;
- b) La realizzazione di impianti e strutture che interessano i settori di intervento;
- c) La promozione di iniziative e di attività nell'ambito comunale per la organizzazione e la diffusione del turismo, della cultura, dello sport, del tempo libero, dei servizi sociali e della solidarietà;
- d) L'elaborazione di apposite norme regolamentari per garantire l'uso pubblico e la gestione sociale degli impianti, delle strutture e delle attrezzature di proprietà comunale;
- e) La fissazione di criteri per la erogazione di incentivi e contributi, da parte del Comune, in favore delle associazioni operanti nel territorio comunale;
- f) La destinazione di fondi di bilancio per iniziative e servizi a favore della popolazione giovanile secondo le indicazioni dell'ANCI;

g) Ogni altro argomento che si ritiene utile per consentire la crescita e lo sviluppo dei giovani, anche, con riferimento alla formazione/lavoro ed ai problemi dell'occupazione.

Il parere della Consulta è sempre facoltativo. Esso diventa obbligatorio allorquando viene richiesto espressamente a maggioranza di voti dal Consiglio Comunale.

La richiesta di parere può essere avanzata dal Sindaco, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale a maggioranza di voti.

La Consulta di propria iniziativa può elaborare programmi e proposte da sottoporre alla libera valutazione dell'Amministrazione comunale.

Art.6

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme generali di riferimento contenute nell'Ordinamento amministrativo degli EE.LL. e nei regolamenti approvati dal Comune.

-Entrata

in vigore del regolamento e delle modifiche ad esso apportate successivamente

Il presente regolamento, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune n.247 del 09/10/1992, dopo il riscontro tutorio positivo da parte della C.P.C. (decisione n.50280/51832 del 29/10/1992), è stato ripubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 06/11/1992 al 21/11/1992, ed è entrato in vigore il 22/11/1992, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-La deliberazione della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune n.344 del 25/06/1993, con la quale sono stati successivamente modificati gli articoli 2 e 3 del regolamento, dopo il riscontro tutorio positivo da parte della sezione centrale del CO.RE.CO. (decisione n.1040/1141 del 13/07/1993), è stata ripubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e precisamente dal 30/07/1993 al 14/08/1993.- Le modifiche apportate sono entrate in vigore il 15/08/1993, giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.-